

**ALLEGATO "A" AL N. 1916 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**dell'Associazione**

**Diritto per l'Ambiente**

**ARTICOLO 1**

**- DENOMINAZIONE -**

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:

"Diritto per l'Ambiente"

**ARTICOLO 2**

**- SEDE -**

L'associazione ha sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73 scala B/2, l'assemblea può deliberare l'istituzione di una o più sedi secondarie, articolazioni territoriali o rappresentanze in Italia e all'estero.

**ARTICOLO 3**

**- DURATA -**

La durata dell'associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati secondo quanto disposto dall'articolo 21 del codice civile.

**ARTICOLO 4**

**- SCOPO -**

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, utilizzando il "Diritto", ossia il complesso delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico nazionale e/o sovranazionale proponendosi come obiettivo anche la tutela dei diritti individuali omogenei dei propri associati in ogni sede, giudiziale o stragiudiziale, prestando in loro favore assistenza e consulenza in materia.

L'Associazione, in particolare, si propone - al fine di cui sopra - di studiare, spiegare e divulgare le norme emanate a tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (c.d. "educazione ambientale"), nonché quello di promuoverne, favorirne e richiederne l'attuazione e l'applicazione in ogni settore e a tutti i soggetti, pubblici o privati, a cui ciò compete, salvo altro.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione - centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo - non persegue alcuno scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazione di nazionalità, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

**ARTICOLO 5**

**- ATTIVITÀ -**

L'associazione può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguente attività:

- l'attivazione di iniziative didattiche, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private (Italiane ed estere), altri Enti, Associazioni e privati;

- la promozione e l'organizzare in collaborazione con altri Enti e istituzioni di mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, convegni, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali, artistiche e ludiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;
- la contribuzione alla realizzazione di programmi, progetti, laboratori, viaggi-studio e altre attività di carattere culturale che abbiano come finalità la divulgazione e valorizzazione del diritto per l'Ambiente;
- l'organizzazione di iniziative culturali, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa come veicolo di dibattito per la diffusione delle norme che direttamente o indirettamente tutelano l'Ambiente;
- l'analisi e informazione, assistenza a vantaggio degli associati di informazioni di carattere normativo, giuridico e regolamentare;
- l'erogazione di servizi complementari atti a favorire il conseguimento degli scopi sociali;
- la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale a vantaggio degli associati;
- la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- la promozione di relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- la collaborazione con personale specializzato anche estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.

L'Associazione, con esclusione di ogni forma di intermediazione e previo rilascio di eventuali dovute autorizzazioni da parte dei competenti Uffici, potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali anche con la costituzione e la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

## ARTICOLO 6

### - PATRIMONIO -

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'associazione potrà in essere raccolta fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

## ARTICOLO 7

### - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI -

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 8**

##### **- RISORSE ECONOMICHE -**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, proventi da attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali e proventi da attività di raccolta fondi di cui in precedenza. La raccolta delle fonti di finanziamento dovrà comunque essere eseguita con le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106").

#### **ARTICOLO 9**

##### **- AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI -**

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in fondatori, onorari, sostenitori, ordinari, professionisti e junior:

- a) gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) gli associati onorari sono dichiarati tali dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo per notorietà, prestigio ovvero meriti o competenze particolari inerenti agli scopi dell'Associazione;
- c) gli associati sostenitori sono coloro che contribuiscono al fondo dell'Associazione con somme superiori alla quota associativa ordinaria;
- d) gli associati professionisti sono coloro che svolgono una professione ordinistica o di cui alla Legge n. 4/2013;
- e) gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione;
- f) gli associati Junior sono associati ordinari di età inferiore ad anni 25 (venticinque).

Possono essere associati le persone od enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le persone giuridiche sono presenti nell'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.

Tutti gli associati, amministratori o rappresentanti devono possedere requisiti di onorabilità conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52").

Il mantenimento della qualifica di associato, ad eccezione degli associati onorari che ne sono dispensati, è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo

una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio digitale, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di ammissione proveniente dalle persone giuridiche pubbliche o private deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o dell'Associazione privata.

L'ammissione in ogni caso si perfeziona con il versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati nell'anagrafe sociale.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni a termine.

## **ARTICOLO 10**

### **- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI -**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 11**

### **- PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO -**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non potranno più spendere la qualità di appartenenti all'Associazione, a pena di inibitoria e risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 12**

### **- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo composto, tra gli altri, dal Presidente, Vicepresidente fatta salva la possibilità della nomina di un altro Vice Presidente e dal Tesoriere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo eventuali rimborsi spese secondo apposito regolamento di competenza del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 13**

### **- L'ASSEMBLEA -**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo email e avviso scritto nei locali dell'associazione da pubblicare nel sito internet dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, affissa e pubblicata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (domicilio digitale) risultante dal libro degli associati. In casi di urgenza, decisa e motivata dal Consiglio direttivo, il termine di preavviso della convocazione può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ;

– approva il bilancio di esercizio;

– si pronuncia sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio Direttivo, qualora il diretto interessato ne faccia richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto;

– delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

– delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

A condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche a mezzo di video o teleconferenza a condizione che i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione, ricevere, trasmettere e/o esaminare documenti, intervenire in tempo reale in tutte le materie in discussione. Se tali condizioni sono rispettate, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario. Le delibere adottate in video o teleconferenza devono essere successivamente confermate per iscritto nel verbale dell'assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **ARTICOLO 14**

#### **- IL CONSIGLIO DIRETTIVO -**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività e l'organizzazione dell'Associazione per l'attuazione dei suoi scopi, assumendo tutte le iniziative del caso;

- deliberare sulla esclusione degli associati ;

- discutere ed approvare il programma di lavoro annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- predisporre eventuali regolamenti interni sull'organizzazione;

- determinare le attribuzioni, i requisiti, la durata del rapporto di lavoro, la conferma e la cessazione del servizio, le incompatibilità e le sostituzioni, il compenso del Responsabile della Comunicazione qualora non sia esso stesso componente del Consiglio Direttivo e del Direttore, ove ritenga opportuno prevedere quest'ultima figura;

- provvedere all'assunzione o al licenziamento del personale e, previa determinazione dell'organico, fissare il trattamento giuridico e economico;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni

pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;

- salvo quelli in occasione della costituzione, nominare tra i suoi componenti il Presidente, Vice Presidente e Tesoriere nonché nominare il Responsabile della Comunicazione ed i componenti del Centro Studi e tra questi il Direttore;

- nominare l'eventuale il Direttore dell'Associazione se previsto dall'Assemblea;

- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Salvo per il primo nominato all'atto della costituzione dell'associazione con nomina contestuale del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti.

Salvo per il primo Consiglio nominato dagli associati fondatori all'atto della costituzione, spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri del Consiglio direttivo.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La cooptazione non è ammessa. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi componenti l'Assemblea procede alla sostituzione nella prima Assemblea Ordinaria. In caso del venir meno del numero minimo dei Consiglieri, fissato in 3 (tre) componenti, dovrà essere convocata apposita Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti. Alle riunioni partecipa il segretario con funzioni di verbalizzante se nominato o chi tra gli stessi consiglieri ne abbia assunto le funzioni che cura la redazione del verbale.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno a mezzo PEC o mail ordinaria inviata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il suddetto Organo al domicilio digitale di ciascun componente.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con le medesime modalità almeno 2 (due) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di nomina di altro Vice Presidente da quello tra i due più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.

Le votazioni avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone.

A condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione, l'adunanza può avvenire anche a mezzo di video o tele conferenza a condizione che i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione, ricevere, trasmettere e/o esaminare documenti, intervenire oralmente in tempo reale su tutte le materie in discussione. Se tali condizioni sono rispettate, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario. Se l'adunanza è tenuta in video o tele conferenza le delibere sono assunte con voto espresso per iscritto, per telefono o altro mezzo deciso dal Presidente a meno che più di un consigliere si opponga a tale procedura entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal presidente prima dell'inizio dell'adunanza.

## ARTICOLO 15

### - IL PRESIDENTE -

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione la stessa risponde con il patrimonio e, ricorrendone i presupposti di legge, fatta comunque salva la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.

Il Presidente salvo il primo al momento della costituzione dell'associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il suo rinnovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'approvazione della proposta di programmi e del bilancio. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva che deve essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni con obbligata motivazione da inviare a mezzo PEC al domicilio digitale dell'Associazione. In caso di nomina di due Vice Presidenti la sostituzione sarà operata da quello tra i due più anziano di età.

## ARTICOLO 16

### - IL TESORIERE -

Salvo per il primo, designato per la carica nell'atto costitutivo, il Tesoriere, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva.

È responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In particolare, il Tesoriere cura:

- annualmente la redazione del bilancio;

- la riscossione delle quote associative;

- la documentazione contabile dell'Associazione;
- la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici (in particolar modo da Comuni, Province o Regioni) o privati, con facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria;
- il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, con obbligo di chiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria.

#### ARTICOLO 17

##### - IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE -

L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e necessario, potrà avvalersi della figura del Direttore.

Il Direttore dovrà possedere documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell'ambito delle attività sopra indicate nonché di competenze manageriali e capacità organizzative e gestionali.

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Direttore senza alcun potere rappresentativo:

- a) sovrintende e dirige l'attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) è responsabile:
  - della gestione ordinaria delle attività dell'Associazione nei confronti del Consiglio Direttivo;
  - della cura e organizzazione delle risorse umane e strumentali;
- c) dirige il personale dell'Associazione;
- d) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
- e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo assumendo le funzioni di segretario ed alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 18

##### - CENTRO STUDI -

Il Centro Studi può essere istituito dal Consiglio Direttivo ed è composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità nel settore del diritto per l'Ambiente. Esso individua e seleziona le aree tematiche di maggior interesse, le problematiche e le relative norme di riferimento, ne cura lo studio, l'approfondimento e la divulgazione, elabora contributi e iniziative in argomento. I suoi lavori sono coordinati dal Direttore del Centro Studi il quale, salvo il primo all'atto della costituzione, è nominato dal Consiglio Direttivo, ricorrendone i presupposti, anche tra i suoi componenti.

Esso svolge funzioni consultive affiancando ed aiutando l'Associazione in tutte o parte delle sue attività.

#### ARTICOLO 19

##### - RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE -

Il Responsabile della comunicazione, di concerto con il Presidente e/o del Consiglio direttivo, cura i rapporti esterni dell'Associazione, sia con soggetti privati che pubblici, nonché promuove la medesima Associazione tramite ogni forma o modalità ritenuta più consona. Esso, salvo il primo all'atto della costituzione, è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i suoi componenti.

#### ARTICOLO 20

##### - BILANCIO DI ESERCIZIO -

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere e sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondarie e comunque strumentali alle attività istituzionali , a seconda dei casi, nella sua relazione al bilancio.

#### ARTICOLO 21

##### - LIBRI E REGISTRO -

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### ARTICOLO 22

##### - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO -

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo delibera dell'Assemblea, a favore di Enti che siano attivi con progetti di sviluppo ambientalistico.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

#### ARTICOLO 23

##### - RINVIO -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile e disposizioni di legge in materia .

Firmato: Arnaldo DEL VECCHIO

Massimo SPADAFORA

Gianluca PASQUA

Cristiana PELLIRONE

Michela FLATI

Michela NATALE

Morgan GIACALONE

Arif Guglielmo TUGAL

ANGELO NIGRO NOTAIO



ANGELO NIGRO NOTAIO

Viale Vittorio Veneto n. 20/E  
00035 Olevano Romano

*Ufficio secondario*  
Viale Liegi n. 2  
00198 Roma

email: [studio@notaionigro.it](mailto:studio@notaionigro.it)

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico**

(D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art.22 - Legge 16 febbraio 1913 n.89 art. 68-ter)

Certifico io sottoscritto, Avv. Angelo Nigro, Notaio in Olevano Romano, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato nei miei atti a raccolta, sottoscritto e firmato da me Notaio a norma di legge.

Olevano Romano, 11 luglio 2025